



NEWSLETTER DI NOVEMBRE 2022

[FONTI WEB]



- 01. LEGGE DI BILANCIO 2023 - ANTICIPAZINI**
- 02. NUOVA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI ENERGETICI**
- 03. ESTENSIONE FLAT TAX A RISCHIO**
- 04. NUOVE REGOLE PER IL COVID**
- 05. BOLLETTE PREZZO BLOCCATO FINO AD APRILE 2023**
- 06. IL LIMITE AL CONTANTE: QUAL' È IL TETTO MASSIMO**
- 07. DECRETO AIUTI QUATER**
- 08. RINNOVO DEL CCNL IN SANITÀ 2022 – 2023**
- 09. REG.TO EUROPEO “DISPOSITIVI MEDICI” PER STUDI DENTISTICI**
- 10. CREDITI ENERGIA E GAS – ENTRO IL 31 03 2023**
- 11. ECONOMIA GREEN - NEW DEAL ITALIANO**
- 12. LA CERTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE MEDICA**
- 13. FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER GIOVANI MEDICI**
- 14. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER IL D.LGS 231-81**
- 15. PRIVACY – TELECAMERE ESTERNE**
- 16. AIUTI E BONUS FINO AL 31.12.2022**
- 17. NON VANNO TASSATI I SUSSIDI CONCESSI EX ART. 10-BIS, D.L. 137/2020**
- 18. LOGISTICA DISTRIBUTIVA-STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA**
- 19. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELLA LOGISTICA**
- 20. LE SCADENZE DI NOVEMBRE 2022**

01. LEGGE DI BILANCIO 2023 – ANTICIPAZIONI

Il Consiglio dei ministri ha approvato la **NaDEF [Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza]**, sale il deficit liberando risorse: 30 miliardi per il caro energia fino al 2023 tra Manovra e decreto bollette. In base ai numeri approvati in Consiglio dei ministri venerdì 4 novembre, il Governo punta a una **Legge di Bilancio** da almeno 21 miliardi, interamente destinati al caro energia. A liberare risorse sarà l'aumento del **deficit** 2023, che nella **NaDEF** sale a 4,5% [riducendosi a 3,7% nel 2024 e a 3% nel 2025]. Nella Relazione al Parlamento, gli **obiettivi programmatici** sono fissati a 4,5 nel 2023, 3,7 nel 2024 e 3 nel 2025. Rispetto alla previsione tendenziale significa liberare un margine di risorse da **21 miliardi** per il 2023 e di **2,4 miliardi** per il 2024, tenendo conto di un extra gettito di 9,1 miliardi per il 2022.

IN ARRIVO 30 MILIARDI CONTRO IL CARO ENERGIA

La **priorità** di spesa della Manovra è il sostegno a famiglie e imprese contro inflazione e **caro energia** [al quale andranno da subito **9 miliardi** con il **Decreto Aiuti quater**], almeno per qualche mese ancora. Lo ha anticipato Meloni:

Per il 2022 riusciamo a liberare, grazie all'extragettito IVA e a un terzo trimestre favorevole, circa 9 miliardi e mezzo che la prossima settimana vorremmo utilizzare sul caro energia.

I tagli alle bollette saranno prorogati per il primo trimestre 2023, così come i crediti di imposta per le imprese, ai quali è destinato un decreto ad hoc per l'estensione al 31 dicembre [attualmente sono previsti solo fino a fine novembre].

Sul contrasto al caro energia c'è anche una novità in tema **trivellazioni**, dettagliata in conferenza stampa: un emendamento al DL Aiuti ter permetterà nuove estrazioni di **gas** in Italia a fronte di un'offerta a **prezzo calmierato** alle **aziende gasivore**, fin da subito.

Chiederemo ai concessionari di mettere a disposizione da gennaio gas da destinare ad aziende energivore a prezzi calmierati.

Ulteriori risorse potrebbero liberarsi con le misure che il Governo intende inserire in Manovra e nei decreti fiscali collegati. Per esempio, la revisione della **tassa sugli extra-profitti** energetici delle imprese, che doveva portare un gettito di 10 miliardi e che invece è fermo a 2,5 miliardi: l'obiettivo è inasprire il meccanismo per raccogliere altri 7-8 miliardi. In vista anche una **nuova rottamazione**, di cui si attendono dettagli e quantificazione del gettito stimato. Una nota di prudenza è stata doverosamente fornita dal Ministro dell'Economia **Giancarlo Giorgetti**:

Siamo consapevoli che fare previsioni a lungo termine in questo momento può essere un esercizio di pura accademia e siamo consapevoli e pronti a fronteggiare i rischi di recessione che da più parti a livello globale ed europeo vengono evocate e che potrebbero toccare anche l'economia italiana.

ALTRE MISURE IN LEGGE DI BILANCIO

Tra le misure previste in Manovra, ma con **risorse ancora da individuare** [a scapito di misure che evidentemente hanno funzionato meno, ha spiegato Meloni]: il **capitolo pensioni** [proroga degli strumenti di flessibilità in uscita con possibile rimodulazione di Quota 102 con 41 anni di contributi a

61 anni], forse anche una [riforma del Reddito di Cittadinanza](#), allo studio anche modifiche al Superbonus [si valuta il “ripescaggio” delle villette ma con aliquota ridotta]. Tutto dipenderà dalle scelte politiche che effettuerà il Governo, da qui alle prossime settimane. Lo ha confermato Meloni.

GLI ALTRI NUMERI DELLA NADEF

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza [[DEF 2022](#) definitivo] rivede e integra quella del 28 settembre, aggiornando le previsioni macroeconomiche e tendenziali di finanza pubblica ed elaborando lo scenario programmatico per il triennio 2023-2025.

La **crescita** per il prossimo anno resta allo 0,6% come già previsto dal Governo Draghi. La previsione di aumento per il **PIL 2022** a legislazione vigente è stata rivista al rialzo da 3,3 a 3,7%, quella per il 2023 ridotta dallo 0,6 al 0,3%. Per i due anni successivi crescita all'1,8 all'1,5%. Per il 2022 e 2023 l'**indebitamento** netto è previsto pari al 5,1 e 3,4% del PIL, rispettivamente. Deficit 2024 al 3,5 al 3,6%, per il 2025 dal 3,2 al 3,3%. La discesa del rapporto **debito/PIL** è stimata in calo dal 150% circa del 2021 a poco più del 140% del 2025. Nella Relazione al Parlamento, per richiedere l'autorizzazione allo **scostamento di bilancio**, sono fissati gli obiettivi del deficit fino al 2025 e si dà conto dell'extra gettito di 9,1 miliardi per il 2022.

SPENDING REVIEW PER I MINISTERI

Il Consiglio dei ministri ha approvato anche la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, volti a determinare un **risparmio** in termini di indebitamento netto pari a 800 milioni nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi nel 2025.

PNRR E COMUNITÀ EUROPEA

Il tutto, come detto, senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio. Un aspetto, quest'ultimo, che il Premier, ha sottolineato alle istituzioni europee il 3 novembre, nella sua prima trasferta all'estero, che ha scelto di fare a **Bruxelles** «per dare il segnale di un'Italia che vuole partecipare, collaborare, e difendere il proprio interesse nazionale all'interno della dimensione europea, cercando le soluzioni migliori insieme agli altri Paesi sulle grandi sfide». La presidente della Commissione UE ha ringraziato la premier italiana per «il forte segnale inviato con questo viaggio alle istituzioni europee», e ha sottolineato che il vertice è servito ad affrontare «questioni critiche, che vanno dal sostegno all'Ucraina, all'energia, al Piano Next Generation EU per l'Italia e all'immigrazione». Il riferimento a **Next Generation Ue** è importante, perché fra le **richieste** del Governo italiano c'è quella di rivedere il **PNRR** alla luce della nuova contingenza economica, con meccanismi che permettano «alle risorse di arrivare a terra» anche a fronte dei forti aumenti delle materie prime, dando magari la priorità a misure sull'efficienza energetica. Un punto delicato, perché eventuali ritocchi potrebbero necessitare di un nuovo intervento comunitario di approvazione. Il viaggio istituzionale si inserisce nel programma di Governo non solo sul fronte delle emergenze internazionali, in primis la guerra in Ucraina e il caro energia, ma anche su quello delle politiche economiche nazionali, come appunto il PNRR. Strumento fondamentale per alimentare la crescita, fra l'altro proprio in un anno, il 2023, sul quale si concentrano gli impatti negativi della congiuntura degli ultimi mesi.

02. NUOVA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI ENERGETICI

Il Governo Meloni annuncia una nuova tassa sugli extraprofitto energetici: ipotesi di potenziamento e protesta delle PMI sull'autoconsumo da Rinnovabili.

E' una delle norme che i ministri del **Governo** hanno annunciato di voler inserire in Manovra, apportando modifiche per renderla più efficace: la **tassa** sugli **extra-profitto** delle imprese dell'**energia** sarà dunque non solo riproposta ma anche potenziata. Nel 2022 ha recuperato appena un decimo del gettito stimato, per cui l'obiettivo dell'esecutivo, sottolineato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy è ricavare i dieci miliardi che erano previsti. Sullo sfondo, la **protesta delle PMI** sulla loro personale tassa sugli extra-profitto energetici: il prelievo GSE sull'energia da Rinnovabili immessa in rete. La revisione della norma sui **big dell'energia** potrebbe dunque essere l'occasione per tutelare le piccole imprese virtuose che hanno investito per l'autoproduzione e consumo.

03. ESTENSIONE DELLA FLAT TAX A RISCHIO

La mancanza di coperture in Manovra 2023 rischia di far slittare l'estensione della flat tax delle Partite IVA, assieme alla tassa piatta incrementale.

Prime ipotesi sulla Manovra economica 2023 in base alle anticipazioni di Giorgia Meloni, a partire da quelli fiscali. Il capitolo più caldo, proroghe dei bonus energetici a parte, sarebbe quello fiscale, con l'obiettivo di potenziare la flat tax e introdurre una nuova tassa piatta incrementale.

Non ci sono indicazioni sulle tempistiche di attuazione: considerata la complessità della materia è improbabile che possano trovare spazio nella Legge di Bilancio. In altri termini, non è detto che i due provvedimenti siano inseriti in Manovra.

ESTENSIONE FLAT TAX PARTITE IVA

La flat tax al 15% al momento è prevista per le Partite IVA che incassano fino a 65 mila euro. Il programma di Centrodestra nel prevede l'estensione fino a fino ai 100 mila euro di reddito. Il punto è che la misura costa molto perché riduce le tasse, per questo viene avanzata l'ipotesi di un'estensione della platea limitata ai redditi fino a 80 mila euro. Non verrebbe modificato l'attuale impianto, per cui la nuova flat tax resterebbe al 15% e continuerebbe a essere calcolata con l'attuale meccanismo [applicando al fatturato un coefficiente che dipende dal settore di appartenenza, ottenendo così l'imponibile sul quale poi basare la tassa del 15%] in modo forfettario, escludendo quindi detrazioni e deduzioni fiscali, con l'unica eccezione dei contributi previdenziali.

NUOVA TASSA PIATTA INCREMENTALE

La **flat tax incrementale** si applicherebbe a tutti i contribuenti [non solo le partite IVA ma anche i soggetti IRPEF]. Si tratterebbe di una tassa piatta, dunque con aliquota forfettaria, ad esempio al 15% [ma la percentuale non è stata ancora indicata], da applicare alla sola parte del reddito prodotto in più rispetto a quanto prodotto l'anno precedente. La presidente Meloni, in Senato, ha sottolineato che il riferimento sarebbe il reddito dei tre anni precedenti. In pratica, sull'incremento di reddito rispetto al triennio precedente, i contribuenti potrebbero applicare un'imposta sostitutiva [al 15% o comunque inferiore rispetto allo scaglione in cui di norma ricadono]. Sul resto del reddito, invece,

continuerebbero ad applicare la tassazione ordinaria, in base alle fasce di reddito e alle aliquote IRPEF abituali. Ci sono una serie di punti non chiari su questa proposta, in primis in relazione al campo di applicazione: quali contribuenti potrebbero beneficiarne? Sono previsti tetti di reddito? Ci sono vincoli rispetto al regime fiscale applicato. Finora non è mai stato fatto alcun riferimento a paletti di questo tipo, motivo per cui si ritiene che sarà applicabile per la totalità dei contribuenti. In tutti i casi, servirebbero norme di coordinamento con il normale regime di tassazione. In mancanza delle quali, ci sarebbe una sorta di ribaltamento del principio fiscale della proporzionalità rispetto al reddito. Attualmente reddito e imposizione IRPEF sono inversamente proporzionali mentre la flat tax incrementale si basa sul principio contrario: meno tasse con incremento del reddito. Per questo bisogna capire come la misura si coordina con il sistema IRPEF. Per esempio, potrebbero essere previste regole che la rendano una sorta di cuscinetto nel passaggio da uno scaglione IRPEF a un altro, un po' come i premi di produzione nelle aziende, che sono tassati separatamente.

COSA CI SARÀ NELLA MANOVRA?

Tregua fiscale: ipotesi tra **rottamazione, condono, saldo e stralcio**.... Per il Presidente Meloni, la necessità di affrontare le emergenze economiche fa slittare provvedimenti previsti in manovra. Non si può escludere che questo riguardi anche la materia fiscale. L'unica misura fiscale che il Governo ha dichiarato di voler approvare nel corso della sessione di Bilancio è la **tregua fiscale**. Una misura che da una parte va incontro ai contribuenti, dall'altra produce nuovo gettito.

04. NUOVE REGOLE PER IL COVID

Covid: dopo la sospensione delle multe agli over 50 non vaccinati decade l'obbligo dei sanitari, resta solo la mascherina con i pazienti fino a fine anno.

Stop anticipato all'**obbligo vaccinale** per il personale sanitario e delle RSA, restano solo le **mascherine** in ospedali e residenze per il personale a contatto con pazienti e degenti fino al 31 **dicembre** 2022. Sono le principali novità del decreto legge sui nuovi indirizzi **Covid** approvato dal Consiglio dei Ministri, uno dei primi provvedimenti del Governo Meloni, che sostanzialmente fa decadere immediatamente l'obbligo di vaccinazione previsto fino al termine dell'anno, anticipandolo al 1° **novembre** 2022, per il personale esercente le professioni sanitarie, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie. La decisione sull'abolizione dell'obbligo vaccinale, ha spiegato in conferenza stampa la Premier al termine del CdM di lunedì 31 ottobre, serve a far **tornare al lavoro** circa 4mila persone oggi ferme. Infatti, per le **professioni sanitarie**, si elimina la sospensione dall'attività. Rispondendo infine a una specifica richiesta della Federazione dei medici di medicina generale [Fimmg], resta la necessità di indossare il dispositivo di protezione individuale, confermando peraltro l'orientamento di Governo su questo specifico tema. Queste norme si inseriscono nel solco della nuova strategia del Governo Meloni, che ha già previsto la **sospensione** fino a giugno 2023 delle **multe** agli over 50 non vaccinati in presenza dell'obbligo dei mesi scorsi.

Vaccino Covid: quarta dose al via su base volontaria

Ricordiamo che la **campagna vaccinale** resta comunque attiva, anche se per la quarta dose si procede su base volontaria. In tutte le Regioni sono aperte le procedure anche per la quinta dose a over 80 e pazienti fragili [raccomandata], nonché per il richiamo booster dell'intera popolazione vaccinabile sopra i 12 anni.

05. BOLLETTE BLOCCATE FINO AD APRILE 2023

Bollette, AGCM più severa del Legislatore: sospesi gli aumenti da rinnovi contrattuali che, a naturale scadenza, prevedono la proposta di nuove condizioni.

L'Antitrust [AGCM] estende il **blocco** alle modifiche contrattuali nei contratti di fornitura energetica sul mercato libero: con una interpretazione estensiva del divieto disposto dal DL Aiuti bis, impone lo stop a qualunque variazione di tariffa **fino al 30 aprile 2023**, anche per i contratti che prevedano una nuova proposta tariffaria [se peggiorativa] al termine della scadenza naturale del contratto in essere. **Aumento bollette illegittimo: stretta dopo la pioggia di segnalazioni.** Il caso nasce dalla lettura del provvedimento preso dall'**AGCM** nei confronti del fornitore **Iren** [mercato libero energia], "reo" di aver comunicato [dopo il 10 agosto, data di entrata in vigore del decreto] alla clientela lo stop alle offerte a prezzo fisso e l'applicazione di nuove condizioni di fornitura. In pratica, oltre a sospendere le modifiche unilaterali, si dispone adesso anche il **divieto di proporre rinnovi peggiorativi**: gli operatori dovranno prorogare i contratti a prezzo fisso [o alle precedenti condizioni] almeno fino alla primavera del 2023. Dunque, ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto, se non già prevista espressamente dal contratto. E sono sospesi anche gli aumenti che derivano da **rinnovi a naturale scadenza** a nuove condizioni peggiorative. In conseguenza di quanto motivato dall'AGCM nel **provvedimento contro Iren**, questi contratti, anche se in via di scadenza, dovranno essere prorogati fino ad aprile. Il riferimento normativo su cui si poggiano le valutazioni dell'autorità è rappresentato dall'art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, in base al quale:

Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Dalla lettura della norma, **secondo l'AGCM**, si evince la natura emergenziale del provvedimento, in deroga alle possibilità concesse ai fornitori di energia di modificare il prezzo finale della fornitura, a tutela del consumatore, che va protetto da aumenti la cui entità non era prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto. Dunque:

ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto di cui all'art. 3 del D.L. "Aiuti-bis", salvo il caso in cui da un lato la scadenza dall'altro le nuove condizioni di offerta siano specificamente e puntualmente individuate nei contratti e, quindi, espressamente già conosciute e accettate dai consumatori.

Inutile dire che le imprese energetiche [Utilitalia] sono subito salite sul piede di guerra. E perfino le

associazioni dei consumatori sono rimaste sorprese, paventando il rischio che il TAR possa rigettare la decisione con una conseguente mole non indifferente di ricorsi e contro-ricorsi.

06. USO DEL CONTANTE: QUAL' È IL TETTO MASSIMO

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2022 il tetto doveva scendere a 1.000 euro, come previsto dalla legge di Bilancio di Mario Draghi di fine 2021. Successivamente, nel mese di febbraio, è stato approvato un emendamento al Milleproroghe che ha mantenuto fino al 31 dicembre 2022 il limite a **2.000 euro**. Da sottolineare che, in assenza di interventi del Governo meloni, dal prossimo 1° gennaio 2023, il tetto tornerebbe a **1.000 euro**.

L'art. 49 del D.lgs 231/2007 prevede nello specifico che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a **3.000 euro**. Inoltre, il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto e la soglia sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**.

07. DECRETO AIUTI QUATER

Sconti in bolletta fino al primo semestre 2023 mentre si allontana il rinnovo del Bonus 150 euro: prime anticipazioni sul Decreto Aiuti quater. Il prossimo **Decreto Bollette**, nella formula di un nuovo **Decreto Aiuti-quater** slitta alla prossima settimana. Per prima cosa, il Consiglio dei ministri di venerdì **4 novembre** approverà il quadro programmatico della **NaDEF** di fine settembre, definito a politiche invariate in attesa che si insediasse il nuovo Governo. All'interno dei paletti di bilancio delineati dalla Nota di aggiornamento al DEF saranno calibrati anche i provvedimenti economici dell'Esecutivo, all'interno dei quali rientra anche il **DL Aiuti quater**. Un primo tesoretto a disposizione per le nuove misure a sostegno di famiglie e imprese è già disponibile: ci sono **dieci miliardi** inutilizzati lasciati in eredità dal Governo Draghi. Bisogna ora capire come distribuirli, ed eventualmente incrementarli. Le misure **da prorogare**: l'azzeramento degli **oneri in bolletta** ora previsto fino a fine anno, potrebbe slittare a fine giugno 2023; sul tavolo anche la proroga a dicembre del **bonus sociale** per le famiglie in difficoltà [ISEE fino a 12mila euro, che sale a 20mila euro per nuclei con almeno quattro figli] e del **credito d'imposta** sulle bollette di gas e luce per le imprese. Limitarsi alle proroghe sopra esposte costerebbe circa 5 miliardi, restando quindi nei limiti del tesoretto immediatamente disponibile. Sul fronte **benzina**, invece, lo sconto carburanti scade il 18 novembre: si parlava di una proroga a fine anno, ma la discesa dei prezzi potrebbe rendere la misura superata. Ai ipotizza un **nuovo Bonus 150 euro** una tantum per i redditi fino a 20mila euro, con la stessa platea prevista dal Decreto Aiuti-ter. Ma questa misura necessiterebbe di risorse aggiuntive.

08. CONTRATTO NAZIONALE SANITÀ CCNL

I dipendenti interessati al Contratto sono **circa 550 mila** e che si tratta del primo Contratto sottoscritto dopo la Pandemia; quindi, dopo che più volte è stata invocata la valorizzazione del personale infermieristico e di tutto il personale sanitario, compreso quello amministrativo, in prima linea anche durante le fasi critiche della pandemia. La trattativa è durata circa un anno mentre per la fase di controllo del contratto ci sono voluti alcuni mesi. È stato un contratto lungo, una cosa molto complicata, però siamo arrivati alla fine della trattativa e hanno firmato tutte le organizzazioni sindacali, cosa mai successa nel Contratto della sanità e questo è motivo di soddisfazione.

Il prossimo Ccnl sarà quello per il **triennio 2022/2024**, su cui occorre capire quante risorse stanzierà il nuovo Governo, una partita che riguarderà chi scriverà la Legge di bilancio.

Il nuovo Contratto rivede la classificazione del personale, istituisce l'area delle elevate qualificazioni, prevede importanti incrementi contrattuali, e inoltre, destina risorse specifiche che le leggi di bilancio degli ultimi due governi hanno assegnato agli infermieri, con un incremento complessivo medio di circa **175 euro mensili**. Tra le novità, anche la regolazione dell'istituto dello smart working, attraverso le due modalità del lavoro agile e del lavoro da remoto, con varie specifiche importanti per la categoria. Il contratto, a questo punto, entra immediatamente in vigore e dunque, nel più breve tempo possibile, saranno pagati anche gli arretrati che, essendo riferiti ai tre anni precedenti saranno cospicui".

ELEMENTI PRINCIPALI DEL CCNL

Revisione del sistema di classificazione del personale che prevede cinque aree di inquadramento inclusa la nuova area di elevata qualificazione.

Le aree sono relative a:

- personale di supporto;
- operatori;
- assistenti;
- professionisti della salute e funzionari;
- personale di elevata qualificazione [che al momento resta vuota].

A ciascuna area fanno capo tre ruoli:

- 1] sanitario [distinto rispetto agli altri ruoli nei quali confluisce il resto del personale];
- 2] sociosanitario;
- 3] amministrativo, tecnico e professionale, della ricerca sanitaria e supporto alla ricerca.

A completamento del sistema di classificazione, è prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi, aumentandone la rilevanza.

In ogni ruolo possono essere attribuiti i seguenti **incarichi**:

- incarico di posizione, per il solo personale inquadrato in area elevata qualificazione;
- incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nelle aree dei professionisti della salute e funzionari;

- incarico di funzione professionale, per il personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.

Gli incarichi dureranno cinque anni e saranno di tre tipologie: base, media ed elevata complessità e le indennità relative a quelli di media ed elevata complessità sono state integrate con importanti aumenti economici.

Gli **incarichi** si basano sui principi di **maggiore responsabilità** e di impegno realmente profuso, sulla valorizzazione del merito e della prestazione professionale finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell'autonomia operativa.

Come negli altri contratti già firmati, l'accordo prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo "**differenziali economici di professionalità**" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione.

Le **relazioni sindacali** hanno visto una significativa revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell'informazione e del confronto e con la valorizzazione dell'Organismo paritetico per l'innovazione.

Il **Contratto** ha poi operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro ricercando un equilibrato rapporto tra l'estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti.

Rilievo assume anche la nuova disciplina del lavoro a distanza, **smartworking**, nelle due tipologie: il lavoro agile, previsto dalla **Legge 81/2017**, senza vincolo di luogo e di orario; il lavoro da remoto, con vincolo di luogo e di orario.

Sul piano del trattamento economico, l'accordo riconosce, a decorrere dal **1° gennaio 2021**, un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di **91 euro medi per 13 mesi** e una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di **12 euro mese per 13 mensilità**. Per il nuovo sistema di classificazione professionale è stato inoltre previsto un ulteriore impegno finanziario delle aziende e degli enti del comparto di **13 euro mese per 13 mensilità**. Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e sociosanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l'indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l'indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e sociosanitario e una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso. **Considerando anche le nuove indennità, l'accordo raggiunto consentirà di riconoscere incrementi medi, calcolati su tutto il personale del comparto, di circa 175 euro medi mese, corrispondenti a una percentuale di rivalutazione del 7,22%.**

09. REGOLAMENTO EUROPEO "DISPOSITIVI MEDICI" PER STUDI DENTISTICI

Regolamento Eu 2017/745 sui Dispositivi Medici...

I regolamenti Europei sono atti normativi dell'Unione aventi forza di legge, sono obbligatori in tutti i

loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Il Legislatore nazionale definisce invece sanzioni e tariffe in un quadro armonico di applicazione con le norme preesistenti.

Il regolamento Europeo sui Dispositivi Medici è in vigore dal 26 maggio 2021. Ok, c'è stata la Pandemia, ma il mondo continua e **adeguarsi al Regolamento Europeo 2017/745 non è una facoltà, è un obbligo per chi opera nel settore sanitario.**

Chi controlla che il Regolamento sia correttamente applicato e rispettato?

L'autorità sanitaria a livello centrale è il Ministero della Salute, gli Assessorati alla Sanità a livello regionale e le ASL a livello locale.

Sono certo che a breve anche le check list per l'autorizzazione sanitaria saranno aggiornate con il criterio: la struttura rispetta il regolamento sui Dispositivi Medici su Misura in caso di messa in servizio di DMM? E La struttura rispetta l'Allegato I in caso di realizzazione di dispositivi medici su misura?

Quali sanzioni si rischiano?

Dalla circolare del 12 novembre 2021 si apprende che **“rimangono vigenti le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 23 del d.lgs. 46/97 e all'art. 10 del d.lgs. 507/92”**.

L'art. 23 del D.lgs 46/97 al comma 7 dice: *chiunque immette in commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro.*

Al comma 8 lo stesso articolo dice: *...comunque viola le previsioni dell'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. Cosa dice l'art. 3 del D.lgs 46/97?*

I dispositivi possono essere immessi in commercio e messi in servizio se, correttamente installati e adeguatamente mantenuti nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi. Come tutti sappiamo i controlli avvengono di rado in tempo reale, il giorno dell'entrata in vigore della normativa [per fortuna], ma prima o poi avvengono. A distanza di un po' di tempo avvengono, e quando arriveranno dovremmo rispondere del lasso di tempo impiegato per l'adeguamento alle norme. Come giustificheremo che dal 26 maggio 2021 ad una certa data non abbiamo realizzato la documentazione tecnica prevista dal regolamento europeo 2017/745, non abbiamo dato ai pazienti la **Dichiarazione di aderenza all'allegato I del Regolamento Europeo 2017/745, e le Istruzioni d'uso, come previsto dall'Allegato I del regolamento?**

Da più di 10 anni mi occupo di consulenza in ambito sanitario e ritengo che questo Regolamento sia particolarmente difficile da capire perché è molto articolato [101 considerando + 123 articoli], richiede la valutazione del rischio che è il nuovo faro guida della sanità, si intreccia con il rischio chimico e le ultime novità in merito [Direttiva UE 2022/431 del Parlamento Europeo del 9 marzo 2022].

È una nuova normativa che abroga e sostituisce la direttiva 46/93 e bisogna adeguarsi, anche se l'idea non piace, anche se si pensa che “non riguardi il dentista o l'ortodontista”.

Per questo ho ideato un metodo per applicare il Regolamento e realizzare la documentazione che supporta la messa in servizio di dispositivi medici, siano questi su misura adattati o adattabili. Un metodo che consenta di prendere in

esame l'intero processo di produzione, di analizzarlo con i criteri della gestione del rischio, e di mettere a punto una documentazione tecnica che supporti in caso di controlli delle autorità sanitaria o in caso di problemi con un dispositivo medico su misura o adattato o paziente specifico.

10. CREDITI ENERGIA E GAS: ENTRO IL 31.03.2023

Quattro codici tributo per l'utilizzo dei crediti di imposta di ottobre e novembre: le istruzioni operative delle entrate. L'Agenzia delle Entrate in data 30 settembre ha pubblicato la Risoluzione n. 54 contenente i codici tributo per l'utilizzo in F24 entro il 31 marzo 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il **DI n. 144/2022 [Decreto Aiuti ter]** ha introdotto un credito d'imposta per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. Si tratta in particolare dei crediti previsti da:

1. **articolo 1, comma 1**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autocensurata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
2. **articolo 1, comma 2**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
3. **articolo 1, comma 3**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
4. **articolo 1, comma 4**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
5. **articolo 2, comma 1**, prevede il riconoscimento a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022. Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle imprese esercenti attività

agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione dei **crediti d'imposta** suddetti tramite il **modello F24** sono stati quindi istituiti i codici tributo:

- **"6983"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese energivore [ottobre e novembre 2022] - art. 1, c. 1, del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"
- **"6984"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale [ottobre e novembre 2022] - art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144"
- **"6985"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore [ottobre e novembre 2022] - art. 1, c. 3, del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"
- **"6986"** denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale [ottobre e novembre 2022]-art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144"
- **"6987"** denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca [quarto trimestre 2022]-art. 2 del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144".

11. ECONOMIA GREEN - NEW DEAL ITALIANO

Dal 4 novembre via alla compilazione delle domande per nuove agevolazioni alle imprese denominate green news deal italiano. I dettagli in un comunicato MISE. Con un comunicato il MISE informa del via al programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare **progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del "Green - New deal italiano"**.

Con 750 milioni di euro a valere:

- sul Fondo per la crescita sostenibile [FCS], gestito da Mediocredito Centrale,
- e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca [FRI], gestito da Cassa depositi e prestiti.

Verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.

Con strumenti diversi ma appartenenti ad un'unica strategia di politica industriale messa in campo dal Mise, sosteniamo le imprese italiane negli investimenti di decarbonizzazione e riconversione industriale puntando a realizzare una transizione ecologica che sia guidata dal buon senso e non dall'ideologia. La trasformazione green dei processi produttivi è certamente un obiettivo strategico da perseguire e raggiungere, soprattutto in questo periodo dove gli effetti del conflitto in Ucraina, dal caro energia alla mancanza di materie prime, stanno mettendo a rischio la sostenibilità produttiva della nostra industria. Per questo motivo è importante avere un approccio pragmatico e costruttivo per tutelare le nostre imprese e individuare soluzioni che siano in grado di garantire un equilibrio in termini ambientali, sociali ed economici.

L'intervento, realizzato nell'ambito del **Fondo per la crescita sostenibile** [FCS], è disciplinato dal

Decreto 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il recente **Decreto direttoriale 23 agosto 2022** sono state definite le modalità attuative per la prima applicazione della misura, e i relativi Allegati.

Green new deal italiano: presenta la domanda

Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività:

- *industriali,*
- *agroindustriali,*
- *artigiane,*
- *di servizi all'industria e centri di ricerca,*

potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:

- *decarbonizzazione*
- *economia circolare*
- *riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi*
- *rigenerazione urbana*
- *turismo sostenibile*
- *adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico*

Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>, **dove sarà attivata una fase di pre-compilazione a partire dal prossimo 4 novembre.**

12. LA CERTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE MEDICA

La certificazione accreditata delle competenze è un percorso sempre più diffuso nel nostro Paese, anche nei settori regolamentati come quello della **sanità**.

I primi accreditamenti, in Italia, furono rilasciati alla fine degli anni '70 dagli Istituti di Metrologia di Torino a favore di laboratori di taratura. Il valore dell'accREDITAMENTO [attestazione di terza parte della competenza tecnica dell'organizzazione che viene valutata] si estese presto al campo dei laboratori di prova, ma è con la nascita degli organismi di certificazione, e con i numerosi riconoscimenti per i certificati da essi rilasciati per i sistemi di gestione della qualità [**norma UNI EN ISO 9001**] che tale crescita diventa impetuosa e vanno a determinare una "riconoscibilità" sempre più ampia. In questo percorso vanno segnalati alcuni passaggi che rappresentano delle pietre miliari: prima del nuovo millennio gli Enti di accreditamento costituiscono associazioni internazionali e un sistema di Accordi di mutuo riconoscimento, grazie ai quali le certificazioni, così come le prove di laboratorio o i rapporti di ispezione, con la copertura dell'accREDITAMENTO, acquisiscono presto il valore di "passaporto" per i prodotti, i servizi e le persone certificate sotto accREDITAMENTO.

Nel 2008, poi, l'Europa regola con un "pacchetto legislativo" l'accREDITAMENTO, attribuendogli

il valore di “pubblica Autorità nell’interesse generale” e così facendone uno strumento basilare per la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone nel Mercato Unico europeo. L’Italia è parte integrante di questo disegno e l’**Ente nazionale di accreditamento [Accredia]** partecipa da protagonista ai diversi network, europei e mondiali. In questo contesto, la certificazione delle competenze di profili professionali specialistici è un percorso sempre più diffuso, offrendo un focus sulla certificazione delle persone nel settore sanitario. **Accredia** ha accreditato 71 organismi per la certificazione delle persone, che hanno rilasciato oltre 350 mila certificati. Una spinta notevole, in questa direzione, si è avuta con la Legge 4/2013, che ha regolamentato le cosiddette “**nuove professioni**”, determinando un ricorso sempre più massiccio alla definizione di norme o Prassi di Riferimento UNI, che sono il principale presupposto tecnico per il rilascio delle certificazioni.

La Legge 4/2013 esclude le professioni regolamentate, con un esplicito riferimento a quelle sanitarie ed alle cd “ordinistiche”. Ma paradossalmente, dopo l’approvazione della legge sono diventati sempre più numerosi gli ambiti in cui proprio i professionisti “tradizionali”, attraverso gli Ordini nazionali, sollecitano il rilascio delle norme o comunque promuovono forme di certificazione, avvalorate dall’accredimento. Il campo più rilevante, sul piano quantitativo, è quello degli ingegneri, ma a breve seguiranno i veterinari. E, certo non ultimo, anche il vasto settore della sanità evidenzia un interesse crescente, che Accredia è impegnata ad assecondare, con un impegno nella promozione e agendo anche da raccordo con le Autorità nazionali: **Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità**, che sono Soci dell’Ente con un ruolo molto attivo. Per le professioni specialistiche del settore medico-sanitario, una svolta importante si è avuta con la Prassi di Riferimento UNI/PdR 64:2019, per il profilo professionale di “**Medico Esperto**” [declinato più specificamente in 6 sezioni], frutto della collaborazione e dell’iniziativa di System Academy e dell’Associazione Medici Diabetologi [AMD]. La presenza di tale Prassi, emessa sotto il manto di UNI e poi sfociata in certificazioni accreditate, che hanno già riconosciuto 256 professionisti, fornisce ampie garanzie al mercato, al **sistema sanitario pubblico e privato**, e ai pazienti, senza dimenticare che potrebbe portare a ridurre i premi assicurativi, visto che la certificazione contribuisce alla **riduzione del rischio**.

L’ambito sanitario è ovviamente uno dei settori più regolamentati, quindi l’avvio di questo percorso volontario di qualificazione non può che rappresentare un precedente di particolare valore, specie considerando il parere positivo espresso dal Ministero della Salute. E’ dunque facile immaginare che presto altri e rilevanti gruppi di professionisti operanti nel Sistema Sanitario Nazionale si avvicineranno al mondo delle certificazioni accreditate.

13. FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER GIOVANI MEDICI

Accesso al credito agevolato per medici e odontoiatri con meno di cinque anni di attività professionale: come funziona la richiesta e chi può fare domanda.

Tutti i **medici** e gli **odontoiatri** che non abbiano superato i cinque anni di attività professionale possono accedere in modo facilitato a linee di **credito fino a 50 mila euro**. Lo prevede il nuovo Protocollo d’intesa siglato tra la FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri e l'Ente Nazionale per il Microcredito.

Grazie all'accordo, i potenziali beneficiari hanno l'opportunità di ottenere **finanziamenti agevolati**, mostrando come unico requisito l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento.

Il finanziamento può essere richiesto al proprio Ordine stilando un **Piano di investimento** che sarà poi deliberato da una Commissione paritetica tra FNOMCeO e Microcredito. L'erogazione degli importi sarà assicurata dal Fondo di Garanzia nazionale cui ha accesso l'Ente Microcredito, assicurando un tasso di interesse privilegiato. L'obiettivo dell'iniziativa è sia quello di supportare i giovani professionisti sia limitarne la fuga all'estero, alla ricerca di migliori prospettive professionali.

L'intento è quello di favorire e sostenere i giovani Medici e Odontoiatri nell'inserimento nel mondo del lavoro e nello sviluppo dell'attività professionale perché i laureati presso le facoltà di medicina e odontoiatria delle università italiane non siano costretti a cercare all'estero la loro prospettiva professionale e possano avere invece in Italia le opportunità che meritano dopo lunghi anni di studio.

14. LA FORMAZIONE IN ODONTOIATRIA

Nasce una nuova prospettiva di formazione in odontoiatria. Al centro del progetto sono le esigenze dello **Studio odontoiatrico** dalle quali sviluppare attività formative mirate e di impostazione pratica. Dalla consapevolezza della **continua evoluzione** che sta interessando il settore odontoiatrico, con il ciclo di vita dei pazienti che è cambiato e la necessità di prendere in carico i pazienti con **tecniche all'avanguardia** per garantirne la soddisfazione e la **fidelizzazione**, nasce un **nuovo progetto formativo** dedicato all'odontoiatra e al suo team. Le necessità formative dell'odontoiatra e del team non possono prescindere la pratica clinica: fulcro dei **nuovi corsi residenziali** nati dopo la Pandemia. Nello specifico si tratta di un **progetto di formazione** con corsi che offrono al professionista:

- **partecipazione in presenza**: corsi residenziali per un **aggiornamento dal vivo** su temi pratici aprendo lo spazio per un **confronto diretto tra colleghi**;
- **esercizi pratici**: la possibilità di **mettere in pratica** in tempo reale e sotto la guida del docente quanto discusso, senza perdere mai il confronto diretto;
- **numero chiuso**: un accesso limitato di partecipanti per **favorire l'interazione e la pratica clinica**.

I nuovi corsi pratici organizzati dalle Associazioni di categoria e da Enti di formazione

Il programma nasce con l'impegno di lavorare insieme ai professionisti e ai loro team, fornendo gli strumenti necessari per "interpretare" al meglio i cambiamenti in atto nel mondo odontoiatrico.

L'obiettivo è quello di offrire una formazione che permetta **all'operatore e al suo team** di acquisire i principi ed i protocolli in grado di **semplificare il lavoro quotidiano**, garantendo buoni standard di trattamento nel rispetto dei criteri accettati dalla comunità scientifica. Nello sviluppo dei percorsi formativi sarà di primaria importanza il **confronto e il dialogo tra colleghi** per realizzare corsi che rispondano alle **esigenze sia cliniche sia imprenditoriali** e affrontare la sfida dei cambiamenti.

CORSI ECM PER ODONTOIATRI

- **Radiologia odontoiatrica e radioprotezione**

- **Rischio biologico in odontoiatria**
- **La radioprotezione in odontoiatria**
- **Il flusso digitale: interazione tra tecnologie 3D**
- **Nuove prospettive in odontoiatria materno-infantile**
- **Mininvasività in endodonzia**
- **Le determinanti di forma e colore per il successo nel restauro estetico in composito**
- **La gestione diagnostica-clinica dei solchi e delle fossette occlusali pigmentate**
- **Alimentazione e salute orale**
- **Gestione “clinica” dello studio odontoiatrico: un approccio etico e pragmatico**
- **Implantologia ceramica**

CORSI SICUREZZA – ATECO 86 STUDI ODONTOIATRICI

- **L'odontoiatra datore di lavoro aggiornamento quinquennale RSPP**
- **Aggiornamento quinquennale lavoratori Studi Odontoiatrici – 6 ore**
- **Formazione specifica lavoratori uffici – 4 ore**
- **Formazione Generale Lavoratori – 4 ore**
- **Aggiornamento annuale RLS Studi Odontoiatrici – 4 ore**

CORSI ECM PER CHIRURGI MAXILLO FACCIALI

- **Radiologia odontoiatrica e radioprotezione**
- **Rischio biologico in odontoiatria**
- **La radioprotezione in odontoiatria**
- **Gestione “clinica” dello Studio odontoiatrico: un approccio etico e pragmatico**
- **Implantologia ceramica**

CORSI ECM PER IGIENISTI DENTALI

- **Rischio biologico in odontoiatria**
- **Nuove prospettive in odontoiatria materno-infantile**
- **Alimentazione e salute orale**
- **Gestione “clinica” dello studio odontoiatrico: un approccio etico e pragmatico.**

15. PRIVACY – TELECAMERE ESTERNE

L'imprenditore che posiziona delle **telecamere** sui muri esterni della propria attività deve verificare bene il cono di ripresa e posizionare i prescritti cartelli informativi. Basta infatti il reclamo di un vicino per attivare il controllo della guardia di finanza e la sanzione dell'autorità per riprese eccedenti rispetto al legittimo interesse del titolare del trattamento. Lo ha evidenziato il **Garante privacy** con ordinanza ingiunzione del 28/7/2022. Un cittadino ha presentato doglianza all'authority lamentando

il posizionamento di una telecamera privata brandeggiante nell'angolo dell'edificio. A seguito di ispe-



zione della Gdf il **Garante** ha adottato una misura punitiva ordinando all'imprenditore di limitare l'angolo di cattura delle immagini e di posizionare i necessari cartelli informativi. Il trattamento risulta infatti, "illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati, in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a] e c] e dell'art. 13 del Regolamento. Per quanto sopra, si reputa quindi necessario ingiungere l'adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa alle sole aree di stretta pertinenza,

che possono ricomprendere le immediate vicinanze dell'esercizio commerciale e a garantire l'informativa agli interessati". In sostanza il trattamento di dati personali con l'impiego di telecamere deve essere effettuato ***“con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento. I cartelli informativi dovrebbero essere posizionati in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata [all'altezza degli occhi] per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”***.

16. AIUTI E BONUS ENTRO 31 12 2022

AIUTI E BONUS 2022: BONUS TRASPORTI

Introdotta dal Decreto Aiuti [D.L. 17 maggio 2022 numero 50, convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91] quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie, conseguente alla crisi energetica in corso, il cosiddetto "[Bonus Trasporti](#)" prevede il riconoscimento di un contributo per **l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale**. Possono accedere al bonus le persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro. La misura si sostanzia nella concessione di un buono, pari al 100% della spesa da sostenere, ed è riconosciuto, comunque, nel limite massimo di valore pari a 60 euro, per ciascun beneficiario, per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità. Il buono, in ogni caso, è:

- **Personale;**
- **Utilizzabile una sola volta;**
- **Non cedibile;**

senza peraltro costituire reddito imponibile ai fini fiscali né rilevare ai fini del calcolo dell'ISEE. Ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario presentare apposita istanza, entro il prossimo 31 dicembre, a titolo personale o per conto di un minore, collegandosi al portale "bonustrasporti.lavoro.gov.it", in possesso delle credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica [CIE].

AIUTI E BONUS 2022: BONUS BOLLETTE E CARBURANTE

Spinto dall'obiettivo di incentivare le imprese a riconoscere un aiuto economico ai lavoratori, colpiti dalla morsa dell'inflazione e dall'aumento del costo della vita, il legislatore ha introdotto con due distinti decreti:

- Il cosiddetto "[Bonus bollette](#)", di cui al Decreto Aiuti-bis [D.L. numero 115/2022] in base al quale, limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, **entro il limite complessivo di euro 600,00**;
- Il "[Bonus carburante](#)" [previsto dal Decreto-legge numero 21/2022] con cui si dispone, per l'anno corrente, che non concorre a formare il reddito il valore dei buoni benzina o di altri titoli analoghi ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore.

Le due misure, peraltro, **sono cumulabili tra loro**, garantendo ai datori di lavoro la possibilità di erogare ai dipendenti per una somma complessiva, esentasse, di 800,00 euro.

AIUTI E BONUS 2022: BONUS TV

Recentemente convertito in Legge 21 settembre 2022 numero 142, il Decreto Aiuti-bis [D.L. 9 agosto 2022 numero 115] prevede all'articolo 28, comma 3, l'aumento, per l'anno corrente, del "[Bonus TV](#)" da 30 a 50 euro. Introdotta con la Legge di Bilancio 2018 [articolo 1, comma 1039, lettera c], Legge 27 dicembre 2017 numero 205], la misura si concretizza **in uno sconto praticato dai venditori di apparecchi televisivi compatibili con lo standard di trasmissione DVB-T2**, limitatamente agli acquisti effettuati dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022. Il Bonus TV spetta in ogni caso una sola volta per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nel periodo di riferimento. Destinatari dell'agevolazione sono i cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei con ISEE in corso di validità, non superiore a **20 mila euro** o, in alternativa, cittadini che al 31 dicembre 2020 risultavano di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia ed esentati dal pagamento del canone TV.

AIUTI E BONUS 2022: BONUS ROTTAMAZIONE TV

Dal 23 agosto 2021 al prossimo 31 dicembre 2022, l'acquisto di un solo apparecchio televisivo [compatibile con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2-HEVC MAIN 10] a fronte della rottamazione di un apparecchio obsoleto [acquistato prima del 22 dicembre 2018], godrà del cosiddetto "Bonus rottamazione TV". Il contributo in questione è riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio televisivo sul prezzo di vendita, **per un importo pari al 20% del prezzo stesso**, entro la soglia massima di 100 euro. Beneficiari del "[Bonus rottamazione TV](#)" [peraltro cumulabile con il "Bonus TV" sopra descritto] sono i cittadini che versano il canone con bolletta elettrica o modello F24, nonché coloro che al 31 dicembre 2020 risultavano di età pari o superiore ai settantacinque anni, residenti in Italia ed esentati dal pagamento del canone.

AIUTI E BONUS 2022: BONUS FACCIATE

Fino al 31 dicembre 2022 le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici esistenti, possono accedere ad una detrazione dall'imposta lorda [Irpef o Ires], ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. La detrazione è calcolata **in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2022**, percentuale ridottasi rispetto al 90% degli anni 2020 e 2021. A differenza di altre agevolazioni per interventi sugli immobili, nel caso del Bonus facciate non è previsto un limite massimo di spesa e nemmeno un tetto all'ammontare della detrazione.

AIUTI E BONUS 2022: BONUS PRIMA CASA UNDER 36

Il Decreto Sostegni-bis [D.L. 25 maggio 2021 numero 73, convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106] ha introdotto un'agevolazione per i giovani acquirenti di una "prima casa" con un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 40 mila euro annui. Il bonus in questione, si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022, da parte di soggetti che:

- ***Non hanno ancora compiuto i trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;***
- ***Hanno, come anticipato, un ISEE del nucleo familiare non superiore a 40 mila euro annui.***

La misura è ammessa per tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà [o quota di comproprietà], il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento delle case di abitazione, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Il bonus si concretizza nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre, in caso di acquisto soggetto ad IVA, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto. È prevista altresì *"al ricorrere dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo"* [guida Agenzia entrate, disponibile collegandosi a *"agenziaentrate.gov.it- Cittadini-Agevolazioni-Acquisto prima casa under 36"*].

AIUTI E BONUS 2022: BONUS MOBILI

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50%, prevista dal "Bonus mobili", su **una spesa massima di 10 mila euro**. Dal 1° gennaio 2023 la percentuale dovrà invece essere applicata su una somma non superiore a 5 mila euro. L'agevolazione opera con riferimento agli acquisti [effettuati fino al 31 dicembre 2024] di:

- ***Mobili;***
- ***Grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla F per frigoriferi e congelatori;***

destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, iniziato dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di acquisto dei beni.

17. NON VANNO TASSATI I SUSSIDI CONCESSI EX ART. 10-BIS, D.L. 137/2020

L'articolo 10-bis, D.L. 137/2020 ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la **risposta a interpello n. 516/E/2022** che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022 (data di conclusione dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario), non assumono rilevanza fiscale.

La risposta a interpello n. 516/E/2022

Con l'interpello in commento l'istante (un ente pubblico) ha approvato con una delibera la concessione di sussidi straordinari a favore di imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti. Viene richiesto all'Agenzia delle entrate un parere riguardante il trattamento fiscale dei sussidi concessi ai sensi della delibera emanata dall'ente pubblico. La disciplina dei sussidi in esame è coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di stato. Il Legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati da chiunque e indipendentemente dalla modalità di fruizione a seguito dell'emergenza epidemiologica la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità di aiuto economico per contrastare gli effetti negativi da Covid-19.

L'**Agenzia delle entrate** ha chiarito che i sussidi erogati anche successivamente al 31 marzo 2022 che rispettino i requisiti di cui all'articolo 10-bis, D.L. 137/2020:


- ***non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;***
- ***non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive [Irap];***
- ***non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.***

18. TRASPORTI E LOGISTICA DISTRIBUTIVA - STAZIONI DI RIFORNIMENTO

Nel percorso dell'Unione Europea verso l'obiettivo della **neutralità climatica** al **2050**, sarà necessario **prevedere per le auto la possibilità di ricaricarsi ogni 60 km** e di fare rifornimento di **idrogeno ogni 100 km**; le navi dovranno poter utilizzare l'alimentazione elettrica a terra nei porti.

La **Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo** ha adottato un progetto di mandato negoziale riguardante la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi con 36 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astensioni. L'obiettivo è stimolare la diffusione di stazioni di ricarica o di rifornimento alternative [**come elettriche o ad idrogeno**] per auto, camion, treni e aerei e sostenere l'introduzione di veicoli sostenibili. I deputati hanno convenuto di fissare obiettivi nazionali minimi obbligatori per il dislocamento di infrastrutture per combustibili alternativi e di chiedere ai paesi dell'UE di presentare entro il 2024 il piano su come raggiungere tale obiettivo. Secondo il testo adottato, entro il 2026 le strutture di ricarica elettrica per auto dovrebbero essere installate almeno **ogni**

60 km lungo le principali strade dell'UE. Per camion e autobus, gli stessi requisiti si applicherebbero entro il 2026, ma solo sulle **reti TEN -T**. **Le stazioni di ricarica per i camion** dovranno essere installate più rapidamente in parcheggi sicuri e protetti: **due** stazioni di ricarica dal **2028** invece di **una** dal **2031** come proposto dalla Commissione. In tutti i casi, previste alcune **esenzioni all'impiego** nelle regioni ultraperiferiche, nelle isole e nelle strade con scarso traffico. I deputati suggeriscono inoltre di creare più **stazioni di rifornimento di idrogeno** lungo le principali strade dell'UE



rispetto alla proposta della Commissione [ogni 100 km anziché ogni 150 km] e di farlo più velocemente [**entro il 2028** anziché entro il 2031]. Queste nuove infrastrutture dovranno soddisfare caratteristiche stringenti. Gli utenti di veicoli a carburante alternativo dovrebbero poter pagare facilmente, il prezzo dovrebbe essere visualizzato per kWh o per kg, essere abbordabile, comparabile e accessibile a tutte le marche di veicoli. I deputati vogliono anche creare entro il 2027 un **punto di accesso dell'UE**

per i dati sui combustibili alternativi per fornire informazioni sulla disponibilità, sui tempi di attesa e sui prezzi nelle stazioni.

19. RESPONSABILITÀ SOLIDALE-APPLICAZIONE ANCHE NEGLI APPALTI DI LOGISTICA

La **responsabilità solidale tra committente e appaltatori opera anche negli appalti di più servizi di logistica**, relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni. Lo chiarisce il **Ministero del Lavoro nell'interpello n. 1 del 17 ottobre 2022**, in risposta all'istanza presentata dalle organizzazioni sindacali. A giugno 2022 il Parlamento ha convertito il Decreto-legge 36/2022 con alcuni emendamenti, uno dei quali modifica l'**articolo 1677 bis** del Codice civile in materia di contratti di servizi logistici, consentendo, in questi casi, il rinvio alle norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili. Questa compatibilità aveva allora fatto temere le sigle sindacali che vi fosse un allentamento delle tutele della responsabilità solidale negli appalti di logistica. Tale interpretazione è ora dunque confermata dal Ministero del Lavoro nell'interpello qui allegato. Nel dettaglio, il regime di responsabilità solidale [**disciplinato all'art. 29, comma 2, del D.lgs 276/2003**] stabilisce che, *"in caso di **appalto di opere o servizi**, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento"*.

21. SCADENZE DI NOVEMBRE 2022

Novembre è un mese cruciale nel rapporto con il fisco. Scade l'ultimo giorno del mese, salvo

proroghe, il termine per il versamento della **seconda rata dell'Acconto** dovuto per l'anno in corso, per le imposte sul reddito e, per le società, anche per l'Irap. La rata, per chi ha un'attività, è pari al 50% dell'importo risultante al rigo della "differenza", del quadro RN per le persone fisiche, della dichiarazione dei redditi che, altro topico appuntamento del mese, va inviata all'Agenzia delle entrate, per via telematica, sempre entro l'ultimo giorno. Sul fronte dei versamenti, il giorno 16 scade il termine per versare l'**Iva del terzo trimestre** eventualmente dovuta per i contribuenti non "forfetari" che avessero scelto di liquidare l'imposta trimestralmente anziché ogni mese. A fine mese scade anche il termine per versare l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche eventualmente emesse sempre nel terzo trimestre dell'anno. Una particolare comunicazione è prevista per la fine del mese, che riguarda una minoranza di attività odontoiatriche, quella dei dati degli investimenti "4.0" effettuati nel 2021, da inviare al MISE. **A Enpam** [settore medico] è dovuta l'ultima rata di "quota A", da parte di chi ha scelto di versarla ratealmente. Per non farsi mancare nulla, a fine mese scade anche il termine per inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva del terzo trimestre e sempre attenti all'"**Esterometro**"!

Agenzia delle entrate

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

Adempimenti contabili

- Termine ultimo per l'emissione delle "fatture differite" riferite alle operazioni del mese precedente [per gli importi incassati dallo stesso paziente e non ancora fatturati, purché "tracciati", è possibile emettere una sola fattura riepilogativa entro la data odierna];

Comunicazioni

- "Esterometro": scade oggi il termine per inviare tramite lo SDI, il servizio pubblico per l'invio delle fatture elettroniche, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere passive, relative ad acquisti di beni e servizi da operatori: UE la cui fattura è stata ricevuta nel mese precedente; extra UE, se l'operazione è stata effettuata nel mese precedente;

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022

Ravvedimento operoso

- Ravvedimento operoso: ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente originariamente in scadenza entro il 16 ottobre 2022, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo ["ravvedimento breve"];

Versamenti

- Ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali. Versamento delle ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente e sui compensi per lavoro dipendente del mese precedente;
- **Irpef, Ires, Irap**, addizionali regionali e comunali, Ivie e Ivafe: versamento della quinta rata, maggiorata dello 0,40%, o della sesta senza maggiorazione, a titolo di saldo per il dovuto 2021 e di

acconto per il 2022, risultanti dalla dichiarazione dei redditi annuale, per chi ha scelto il versamento rateale;

- **Iva**, contribuenti mensili, liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al mese precedente; per le attività con operazioni esenti dall'Iva, come quella odontoiatrica e odontotecnica, un eventuale debito Iva è principalmente dovuto agli acquisti transfrontalieri di beni e servizi;
- **Iva**, contribuenti trimestrali "per opzione", liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al terzo trimestre dell'anno;
- **Iva**, versamento nona rata dell'IVA relativa al saldo dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, per chi ha scelto il versamento rateale;
- Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, versamento;
- Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del regime agevolato "forfetario", versamento della quinta rata, maggiorata dello 0,40%, o della sesta senza maggiorazione, a titolo di saldo per il dovuto 2021 e di acconto per il 2022, risultanti dalla dichiarazione dei redditi annuale, per chi ha scelto il versamento rateale;

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022:

Comunicazioni

- Iva. Comunicazione, invia esclusivamente telematica, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA";
- Società a responsabilità limitata partecipate da sole persone fisiche in numero non superiore a 10. Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa all'opzione per l'applicazione del regime di tassazione "per trasparenza" [tassazione degli utili direttamente in capo ai soci con l'Irpef anziché in capo alla società con l'Ires];

Dichiarazioni

- Redditi 2022, Irap 2022. Termine ultimo per la presentazione, in via esclusivamente telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel;

Versamenti

- Imposta di bollo. Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno, ed eventualmente la somma dell'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre qualora tale somma sia di importo **inferiore a 250 euro**;
- **Irpef, Ires, Irap**, addizionali regionali e comunali, Ivie e Ivafe: versamento della seconda rata d'acconto per il 2022, se dovuta;

Riscossione

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022:

Versamenti

- Rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2022 e non saldate, possono essere pagate entro il 30 novembre 2022 a seguito di proroga;

Inps

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022:

Versamenti

- Contributi a carico del datore e del dipendente e oneri sociali sugli stipendi dei dipendenti del mese precedente;
- Versamento alla “Gestione separata” delle quote a carico dei committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle società che corrispondono compensi agli amministratori relative ai compensi corrisposti nel mese precedente;

Enpam

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022:

Domande

- Indennità una tantum. Presentazione domanda per indennità una tantum a favore dei professionisti iscritti con reddito complessivo per il 2021 non superiore ad euro 35.000;

Versamenti

- QUOTA A: scadenza del termine di versamento della quarta e ultima rata per chi ha scelto il pagamento rateale

Ministero dello Sviluppo economico [Mise]

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022:

Comunicazioni

- Credito d'imposta 4.0. Termine ultimo per la comunicazione via pec con gli appositi modelli dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti formazione 4.0, i beni strumentali 4.0 e la ricerca e sviluppo effettuati nel 2021.